

COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

Provincia di Messina

REGOLAMENTO DEL MERCATO DEL CONTADINO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 17/11/2015

INDICE

- Art. 1 – Finalità del regolamento
- Art. 2 – Normativa di riferimento
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Ubicazioni e caratteristiche del mercato
- Art. 5 – Soggetti ammessi alla vendita
- Art. 6 – Categorie merceologiche rappresentate in vendita
- Art. 7 – Vendita ed altre attività consentite
- Art. 8 – Criteri per l’assegnazione degli spazi espositivi
- Art. 9 – Criteri per la partecipazione e assegnazione dei posteggi
- Art. 10 – Gestione degli spazi commerciali
- Art. 11 – Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio
- Art. 12 - Commissione di mercato
- Art. 13 – Obblighi degli assegnatari di posteggio
- Art. 14 – Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi
- Art. 15 - Sanzioni
- Art. 16 – Danni a terzi

Articolo 1 – Finalità del regolamento

Il Mercato del Contadino è un mercato riservato alla vendita diretta degli imprenditori agricoli locali con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio.

La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi di raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale. L'imprenditore agricolo potrà, così, avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti garantendone una sicura fonte di provenienza.

In particolare il Mercato del Contadino nasce per:

- Favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali, locali e di qualità;
- Accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- Promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi, con garanzie sull'origine dei cibi;
- Promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato;
- Promuovere le relazioni tra cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.

Lo svolgimento di mercati contadini riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori in applicazione del Decreto del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali del 20/11/2007 è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

La finalità del presente regolamento è di fissare le norme per la partecipazione al mercato del contadino del Comune di Scaletta Zanclea, riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli fornendo agli operatori stessi la garanzia di poter operare in un contesto idoneo nel rispetto di regole comportamentali certe.

Articolo 2 – Normativa di riferimento

La normativa di riferimento per l'attuazione del presente regolamento di cui all'art. 2135 del Codice Civile, per produttori agricoli singoli o associati, di cui al Decreto Legislativo del 18/05/2001, n. 228, e Decreto del Ministro delle Politiche Alimentari e Forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28/12/2007, inoltre iscritti al registro imprese di cui all'art. 8 della Legge 580/93, tenuto dalla C.C.I.A.A..

Il Decreto Legislativo n. 228/2001 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possono vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano.

Il D.M. 20/11/2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/2006, n. 296, ha stabilito requisiti uniformi a standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.

Il Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno, pertanto, essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli produttori e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Il Regolamento CE 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale.

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Articolo 3 – Definizioni

Per "Imprenditore Agricolo" si intende, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, così come modificato dall'art. 1, comma 1 del Decreto Legislativo n. 228/2001, "Chi esercita una delle attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Per "coltivazione del fondo, per selvicoltura, allevamento di animali" si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci salmastre o marine.

Per "attività connesse" si intendono le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art. 1 comma 2 D. Lgs. 228/2001).

Si considerano, altresì, imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art. 1 comma 1094 L. 27/12/2006, n. 296).

Articolo 4 - Ubicazione e carattere del mercato

Il Mercato del Contadino avrà le seguenti caratteristiche:

- Luogo di svolgimento: Piazzale accanto Piazza Stazione.
- Dimensioni: n. 14 posteggi aventi dimensioni di mt 3,00x mt 3,80 e n. 3 posteggi aventi dimensioni di mt 3,80x mt 5,00 (per eventuali mezzi funzionali alla vendita) come da delimitazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- Frequenza: settimanale.
- Giorno di svolgimento: sabato.

- il mercato non si svolgerà quando la cadenza settimanale ricadrà nelle seguenti festività: 1 e 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.
- Orari: dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

Articolo 5 – Soggetti ammessi alla vendita

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro di imprese di cui all'art. 8 della Legge 29/12/1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- Ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo delle Province di Messina e Catania;
- Vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori così come individuati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 228/2001, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;
- Possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001.

L'attività di vendita nel mercato è esercitata dal titolare d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente o incaricato di ciascuna impresa.

Articolo 6 – Categorie merceologiche rappresentate in vendita

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel Mercato del Contadino sono le seguenti:

- Prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
- Prodotti agricoli vegetali ed animali trasformati, destinati all'alimentazione umana, composti essenzialmente di uno e più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;

- Erbe officinali;
- Prodotti per la cura della persona;
- Prodotti derivanti da attività di artigianato connesse all'agricoltura;
- Verdura fresca e secca;
- Frutta fresca e secca;
- Cereali;
- Latte;
- Formaggi e latticini;
- Uova;
- Salumi;
- Sott'oli e sott'aceti;
- Confetture e marmellate;
- Miele, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura;
- Olio e aceto;
- Passate e pelati;
- Condimenti e spezie;
- Funghi e tartufi;
- Castagne e prodotti del sottobosco;
- Vini e liquori;
- Piante e fiori.

E' vietata la vendita di animali vivi.

Ciascun prodotto dovrà essere venduto secondo il quadro giuridico autorizzativo del caso.

Articolo 7 – Vendita ed altre attività consentite

Oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- Attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- Degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva(1);
- Attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;

- Partecipazione di altri operatori sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20/11/2007;
- Vendita di prodotti derivati da attività di artigianato connessi all'agricoltura.

(1) La degustazione dei prodotti è consentita, purché non si effettuino preparazioni di alimenti.

Articolo 8 – Presentazione della domanda

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato del contadino, debbono presentare domanda al Comune. La data di presentazione, ai fini dell'ammissione della domanda, è rilevabile dalla data del timbro postale, se inviata per posta con raccomandata, altrimenti dalla data del protocollo generale del Comune.

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:

- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell'azienda;
- Copia partita IVA;
- Iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A.A. di cui all'art. 8 1580/93;
- Copia eventuale esonero all'iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A.A.;

Tutti i documenti dovranno essere disponibili per i controlli degli organi preposti.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta o di accertata irregolarità non verrà autorizzata l'occupazione e la vendita.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale, nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale; la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità il codice fiscale del legale rappresentante e del preposto alla vendita, nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica; il recapito telefonico; l'elenco, in ordine di preferenza degli spazi che intende aggiudicarsi individuati tra gli spazi rappresentati nell'allegata planimetria; la dichiarazione che l'eventuale impianto elettrico è conforme alle norme di sicurezza e che con l'uso dello spazio espositivo il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi

derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività; l'eventuale indicazione del nominativo dell'operatore a cui si è subentrati, in caso di recente acquisizione di azienda; l'esatta indicazione della merce trattata, rientranti nei prodotti di cui all'art. 6 del presente regolamento e ogni altra informazione ritenuta utile.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Comune provvederà alla formazione della graduatoria per la concessione degli spazi espositivi, che avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'assegnazione del relativo posteggio avverrà: per maggiore anzianità risultante dall'iscrizione al registro delle imprese e priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.

Gli spazi espositivi non occupati potranno essere assegnati direttamente lo stesso giorno della manifestazione da soggetti che, presentata l'istanza di partecipazione, non abbiano ottenuto l'assegnazione del posteggio per carenza di disponibilità.

Ulteriori domande di concessione, relativamente ai posti resisi liberi, potranno essere successivamente presentate e eventualmente prese in considerazione.

La concessione dello spazio espositivo avverrà con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per quanto concerne la merceologia trattata sentita la commissione di cui all'art. 12.

Il titolare può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Fuori dai casi indicati è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente punto e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione.

Articolo 9 – Criteri per la partecipazione e assegnazione dei posteggi

Al fine di garantire una partecipazione qualificata degli imprenditori agricoli delle zone di interesse, l'Amministrazione Comunale intende concedere il suolo

pubblico relativo a n. 14 posteggi ciascuno di mt 3,00x3,80 e n. 3 posteggi ciascuno di mt 3,80x5,00 (per eventuali mezzi funzionali alla vendita) come da planimetria allegata a singoli imprenditori agricoli o cooperati vedi imprenditori e loro consorzi, in possesso dei requisiti di cui al d.Lgs. 228/01 nonché di cui all'art. 5 del presente regolamento che abbiano inviato, come indicato in apposito avviso da pubblicare all'albo pretorio e sul sito internet del Comune, la domanda di partecipazione, utilizzando lo schema allegato al presente regolamento.

L'assegnazione riguarderà un solo posteggio ed avverrà con apposito banco nel rispetto del presente regolamento, tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:

- Differenziazione merceologica del prodotto prevalente, volta a garantire varietà nell'offerta;
- Azienda ubicata nel territorio comunale;
- Azienda ubicata nel territorio delle Province di Messina e Catania.

A parità di requisiti si procede all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

L'assegnatario deve assicurare la presenza al mercato con continuità e puntualità.

In caso di impedimenti, l'azienda deve comunicare almeno una settimana prima all'Ufficio Commercio del Comune l'eventuale assenza.

In caso di tre assenze ingiustificate si procederà alla revoca dell'assegnazione e allo scorrimento della graduatoria per indicare un nuovo assegnatario.

L'assegnazione non è trasferibile o estensibile ad aziende diverse da quelle accreditate.

Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente. Il concessionario ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività ai sensi dell'art. 8, comma 12, L.R. 18/1995.

Articolo 10 – Gestione degli spazi commerciali

La gestione del mercato del contadino è assunta dal Comune di Scaletta Zanclea per il periodo sperimentale della durata di anni uno, al termine del quale,

qualora si decida di proseguire l'esperienza, potranno essere confermati o rivisti gli aspetti definiti dal presente regolamento. In particolare in caso di conferma delle modalità previste dal presente regolamento, con Deliberazione di Giunta Municipale, potrà essere disposta la proroga della sperimentazione per ulteriori sei mesi, nell'attesa che il Consiglio Comunale lo renda definitivo.

Nell'area del mercato del contadino la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore che dovrà utilizzare strutture ed attrezzature proprie.

E' consentito l'accesso agli imprenditori agricoli con mezzi di trasporto per le sole operazioni di carico e scarico merci, sempre che gli stessi non siano funzionali alla vendita.

In ogni caso gli operatori devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento ed agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario stabilito.

Sotto l'aspetto igienico-sanitario, l'attività deve essere svolta in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti, con particolare a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del regolamento CE 852/2004 e del regolamento CE 853/2004.

I prodotti dovranno essere già idonei alla messa in vendita; le aziende rimarranno responsabili del buon mantenimento igienico-sanitario e della buona presentazione dei prodotti medesimi, così come del loro ritiro in caso dell'eventuale invenduto e/o deteriorato. E' vietata la vendita di ortaggi e frutta fresca trattati dopo la raccolta con conservanti e/o cerature superficiali dei frutti, anche se previsto dalle normative vigenti.

Le aziende di prodotto trasformato, nonché le casearie, dovranno esporre le autorizzazioni sanitarie previste, l'attestazione HACCP e quant'altro previsto dalle normative in materia.

Articolo 11 – Partecipazione economica degli assegnatari di posteggio

Il Comune per tutto il periodo sperimentale si impegna a dare pubblicità al mercato ed a concedere l'area in esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree Pubbliche (TOSAP).

Articolo 12 – Commissione di mercato

L'Amministrazione Comunale istituisce una Commissione per il controllare la conformità delle merci in vendita a quanto indicato dal presente regolamento.

La Commissione esaminerà le domande di partecipazione al mercato ed assegnerà i posteggi e vigilerà affinché vengano rispettate le norme del presente regolamento.

La Commissione relazionerà il Consiglio Comunale su quanto rilevato affinché possano essere adottate le iniziative e misure più opportune per il continuo miglioramento del mercato.

La Commissione è costituita:

- Responsabile Area Servizi Generali ed Istituzionali – Presidente;
- Responsabile Area Tecnica - Componente;
- Comandante Polizia Municipale – Componente;
- Da un rappresentante dei produttori operanti nel mercato del contadino nominato, successivamente l'assegnazione degli spazi, dagli stessi imprenditori operanti nel mercato, senza diritto di voto;

La Commissione viene convocata dal Responsabile Area Servizi Generali ed Istituzionali con almeno tre giorni di preavviso e svolgerà le proprie funzioni a maggioranza dei presenti.

Il Responsabile del Procedimento Ufficio Commercio svolgerà le funzioni di Segretario della Commissione.

Articolo 13 – Obblighi degli assegnatari di posteggio

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto ai precedenti articoli, devono, inoltre:

- Esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'indicazione dell'azienda agricola;
- Lasciare pulito lo spazio occupato impegnandosi a conferire i rifiuti in appositi sacchi e curarne personalmente lo smaltimento;
- Riportare in azienda i contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati da ciascun operatore.

Articolo 14 – Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi

L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze e informazioni oltre che il prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla tracciabilità dei prodotti.

Periodicamente verranno effettuate delle rilevazioni da parte del Comune relativamente ai prezzi applicati da parte degli operatori ai consumatori con riferimento ad un paniere di prodotti ritenuto significativo. Tali prezzi verranno correlati con quelli raccolti nell'ambito della "Rilevazione dei prezzi al consumo" organizzata dall'ISTAT al fine di fornire un'indicazione di massima dei prezzi rilevati sul Mercato del Contadino.

Articolo 15 – Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00. La sanzione sarà comminata secondo le procedure di cui alla legge 689/1981 e s.m.i.

Articolo 16 – Danni a terzi

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose, nonché per eventuali inadempimenti per gli obblighi da parte dei partecipanti.